

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 novembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2006, n. 32.

Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere.
Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 24.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006 ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 25.

Disposizioni sull'autonomia del consiglio regionale - assemblea legislativa regionale della Liguria Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 agosto 2006, n. 0234/Pres.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 10, primo comma, lettere *b)*, *e)* e *g)*. Approvazione modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile.

Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 agosto 2006, n. 0236/Pres.

Regolamento concernente le modalità di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'art. 25, comma 5-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 agosto 2006, n. 0237/Pres.

Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, lo studio e la qualità del lavoro). Approvazione. Pag. 13

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 10.

Interpretazione autentica relativa all'art. 15, comma 2 all'art. 46-bis, comma 1 e all'art. 46-ter, comma 1, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

Pag. 18

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2006, n. 11.

Norme in materia di pluralismo informatico sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale.

Pag. 19

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2006, n. 21.

Sostituzione dell'art. 19 (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori) della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 «Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2006, n. 22.

Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della direttiva n. 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica Pag. 22

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2006, n. 32.

Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 21 settembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione del benessere e della migliore qualità della vita, allo scopo di offrire ai cittadini che intendono accedere a pratiche per il raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua e norma le attività denominate discipline bio-naturali del benessere.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per discipline bio-naturali del benessere le pratiche e le tecniche naturali ed energetiche esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona.

2. Le discipline di cui al comma 1 non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione e sono rogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

3. Le discipline bio naturali del benessere, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, con particolare riferimento ai seguenti:

- a) approccio complessivo alla persona;
- b) miglioramento della qualità della vita;
- c) educazione a stili di vita salubri;
- d) assenza di interferenze nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in tali discipline.

4. Per operatore in discipline bio-naturali del benessere si intende il soggetto che, in possesso di adeguata formazione, opera per stimolare le risorse naturali dell'individuo e per creare le migliori condizioni di equilibrio della persona.

5. L'operatore in discipline bio-naturali del benessere non riveste rilievo di carattere sanitario e non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei comportamenti individuali.

Art. 3.

Formazione

1. All'esercizio delle discipline bio-naturali del benessere si accede mediante un percorso di formazione di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e successive modificazioni e dopo aver svolto un tirocinio disciplinato secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale su proposta del comitato di cui all'art. 4.

Art. 4.

Comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere, di seguito denominato comitato, quale organismo di consulenza della giunta regionale.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

- a) il responsabile della direzione regionale competente in materia di sanità pubblica o suo delegato;
- b) il responsabile della direzione regionale competente in materia di formazione professionale o suo delegato;
- c) il responsabile della direzione regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
- d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
- e) cinque esperti nelle discipline bio-naturali del benessere, designati dalle associazioni e dagli enti operanti a livello regionale.

Art. 5.

Competenze del comitato

1. Il comitato entro centottanta giorni dal suo insediamento propone alla giunta regionale:

- a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline bio-naturali del benessere e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
- b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
- c) l'individuazione dei requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
- d) la definizione dei criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere di cui all'art. 6, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni.

2. La giunta regionale, sulla base delle proposte del comitato, approva con propria deliberazione l'elenco di cui al comma 1 lettera b) e presenta al consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 1, lettere a), c), d).

3. Il comitato propone alla giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline bio-naturali del benessere già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

4. La giunta regionale disciplina con proprio atto deliberativo le modalità di funzionamento del comitato.

Art. 6.

Elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 5, comma 2, è istituito l'elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere. L'elenco è tenuto presso la giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione delle agenzie formative regolarmente accreditate maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline bio-naturali del benessere;
- b) sezione degli operatori nelle discipline bio-naturali del benessere, suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.

2. Per l'iscrizione nella sezione di cui al comma 1, lettera a), le agenzie formative regolarmente accreditate sono tenute a dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*) dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla giunta regionale il possesso di adeguate competenze professionali e che dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni e formazione documentata di almeno tre anni.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi al funzionamento ed all'attività del comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere nell'esercizio finanziario 2006, stimati in € 5.000,00, in termini di competenza e di cassa, e imputati all'unità previsionale di base (UPB) n. 28011 (programmazione sanitaria, titolo I, spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 agli oneri iscritti, in termini di competenza, nell'UPB 28011 del bilancio pluriennale 2006-2008, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 settembre 2006

BRESSO

(Omissis)

06R0565

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 24.

Assesamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006 ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 sono apportate variazioni per euro 834.865.851,84 in termini di competenza e per euro 1.507.813.138,44 in termini di cassa.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 2006 sono apportate variazioni per euro 788.465.045,79 in termini di competenza e per euro 1.507.813.138,44 in termini di cassa.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3

1. L'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006) è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del disavanzo finanziario 2006 e del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2005 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo). —

1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 15/2002 la giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2006 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del disavanzo finanziario dell'anno 2006 nell'importo di euro 169.700.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2006 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2005 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005) nell'importo di euro 75.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2005 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

- a) tasso massimo di interesse effettivo: 5 per cento annuo;
- b) durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.

3. L'ammortamento dei mutui decorre dal 1° gennaio 2007. Gli oneri di preammortamento trovano copertura nello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.106.

4. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

5. Le rate di ammortamento per gli anni 2007 e 2008 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2006/2008 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

6. Per gli anni successivi al 2006 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2006

1. L'art. 7 della legge regionale n. 3/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2004). — 1. Ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria "legge finanziaria 2006"), la giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2006 mutui e altre forme di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2004 autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005) nell'importo di euro 83.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2004 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte III.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

- a) tasso massimo di interesse effettivo: 5 per cento annuo;
- b) durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.

3. L'ammortamento dei mutui decorre dal 1° gennaio 2007. Gli oneri di preammortamento trovano copertura nello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.106.

4. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

5. Le rate di ammortamento per gli anni 2007 e 2008 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2006/2008 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

6. Per gli anni successivi al 2006 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi».

Art. 5.

Dimostrazione ed utilizzo del saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2005

1. Il saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2005 nell'importo di euro 790.816.248,79 è la risultante delle seguenti componenti:

a) Componenti positive	
— con vincolo di destinazione statale	259.798.901,90
— con vincolo di destinazione a programmi comunitari	407.450,98
Ulteriore componente positiva	530.609.895,91
	790.816.248,79
b) Componente negativa derivante dalla mancata contrazione del mutuo autorizzato a pareggio degli esercizi 2004 e 2005 (a dedurre).	162.526.796,06
Saldo provvisorio contabile	
	628.289.452,73

2. Il saldo finanziario provvisorio al 31 dicembre 2005 nell'ammontare di euro 790.816.248,79 sostituisce il saldo finanziario presunto ed è destinato come segue:

a) per euro 250.000,00 ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) per la copertura dei progetti di legge già iscritti nei fondi speciali del bilancio 2005;

b) per euro 260.206.352,88 ai sensi dell'art. 44, comma 3 della legge regionale n. 15/2002 per la reiscrizione delle somme relative ad economie della gestione 2005 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione, di cui:

euro 145.230.064,70 già reiscritti con l'art. 10 della legge regionale n. 3/2006;

euro 114.976.288,18 come specificato nell'articolo seguente;

c) per euro 1.975.356,43 ai sensi dell'art. 45, comma 5 della legge regionale n. 15/2002 per le reiscrizioni di somme relative alla cancellazione di residui dichiarati perenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione;

d) per euro 46.150.806,05 ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 15/2002 per la copertura degli stanziamenti iscritti nella competenza dell'anno 2006 finanziati con fondi statali acquisiti alla competenza dell'esercizio 2005;

e) per euro 482.233.733,43 per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B.	1.102	per euro	490.000,00
U.P.B.	1.103	per euro	3.000.000,00
U.P.B.	2.103	per euro	701.318,74
U.P.B.	2.106	per euro	334.158,35
U.P.B.	2.108	per euro	44.355,68
U.P.B.	2.110	per euro	143.023,00

U.P.B.	2.203	per euro	9.659.086,15
U.P.B.	2.204	per euro	5.327.377,82
U.P.B.	2.211	per euro	986.604,22
U.P.B.	2.212	per euro	124.538,08
U.P.B.	2.215	per euro	40.337,67
U.P.B.	2.217	per euro	219.512,18
U.P.B.	3.101	per euro	501.000,00
U.P.B.	3.104	per euro	15.000,00
U.P.B.	3.201	per euro	8.000.000,00
U.P.B.	3.202	per euro	50.000,00
U.P.B.	4.101	per euro	130.000,00
U.P.B.	4.212	per euro	50.000,00
U.P.B.	4.216	per euro	653.605,85
U.P.B.	5.103	per euro	170.000,00
U.P.B.	6.190	per euro	350.000,00
U.P.B.	6.201	per euro	200.000,00
U.P.B.	7.203	per euro	2.000.000,00
U.P.B.	7.205	per euro	185.642,58
U.P.B.	7.207	per euro	175.833,53
U.P.B.	8.201	per euro	1.493.259,83
U.P.B.	9.108	per euro	5.599.000,00
U.P.B.	9.201	per euro	74.775,46
U.P.B.	10.105	per euro	540.000,00
U.P.B.	10.205	per euro	2.000.000,00
U.P.B.	10.206	per euro	100.000,00
U.P.B.	11.101	per euro	200.000,00
U.P.B.	11.103	per euro	5.412.000,00
U.P.B.	11.201	per euro	200.000,00
U.P.B.	12.101	per euro	450.000,00
U.P.B.	12.102	per euro	95.000,00
U.P.B.	12.103	per euro	500.000,00
U.P.B.	12.202	per euro	2.380.000,00
U.P.B.	14.201	per euro	500.000,00
U.P.B.	14.202	per euro	16.750.000,00
U.P.B.	15.101	per euro	1.100.000,00
U.P.B.	15.202	per euro	300.000,00
U.P.B.	16.101	per euro	200.000,00
U.P.B.	16.201	per euro	3.000.000,00
U.P.B.	17.101	per euro	500.000,00
U.P.B.	17.201	per euro	201.000,00
U.P.B.	17.202	per euro	1.700.000,00
U.P.B.	18.102	per euro	500.000,00
U.P.B.	18.105	per euro	3.205.000,00
U.P.B.	18.108	per euro	85.000.000,00
U.P.B.	18.110	per euro	224.260.133,58
U.P.B.	18.111	per euro	4.112.472,50
U.P.B.	18.204	per euro	100.000,00
U.P.B.	18.207	per euro	4.000.000,00
U.P.B.	18.208	per euro	84.209.698,21

Art. 6.

Reiscrizione in bilancio delle economie di spesa su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 15/2002 le somme relative ad economie della gestione 2005 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione sono reiscritte per le medesime finalità, nell'importo di euro 114.976.288,18 alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:

AREA I

U.P.B.	1.103	euro		
			85.532,25	85.532,25

AREA II

U.P.B.	2.103	euro	22.887,99	
U.P.B.	2.105	euro	6.126,55	
U.P.B.	2.109	euro	3.277,24	
U.P.B.	2.110	euro	137.492,93	
U.P.B.	2.199	euro	34.693,15	
U.P.B.	2.213	euro	20.220,54	
U.P.B.	2.215	euro	114.282,77	
U.P.B.	2.216	euro	24.800,90	
U.P.B.	2.217	euro	15.705,93	379.488,00

AREA IV

U.P.B.	4.103	euro	20.866,19	
U.P.B.	4.110	euro	259.965,18	
U.P.B.	4.201	euro	669.614,79	
U.P.B.	4.204	euro	387.342,67	
U.P.B.	4.205	euro	7.000.417,28	
U.P.B.	4.211	euro	876.122,52	
U.P.B.	4.212	euro	45.000,00	
U.P.B.	4.216	euro	369.144,03	
U.P.B.	4.219	euro	123.236,72	9.751.709,38

AREA V

U.P.B.	5.207	euro	9.500,53	9.500,53
--------	-------	------	----------	----------

AREA VI

U.P.B.	6.101	euro	15.347,81	
U.P.B.	6.104	euro	1.493.123,24	
U.P.B.	6.198	euro	1.458.225,14	
U.P.B.	6.199	euro	2.503.052,73	
U.P.B.	6.201	euro	13.035.084,46	
U.P.B.	6.208	euro	757.839,76	
U.P.B.	6.301	euro	13.922.377,77	
U.P.B.	6.302	euro	15.732.895,79	48.917.946,70

AREA VII

U.P.B.	7.103	euro	204.600,59	
U.P.B.	7.202	euro	448.831,02	
U.P.B.	7.203	euro	407.748,91	
U.P.B.	7.205	euro	17.960.112,41	
U.P.B.	7.207	euro	20.770.673,64	
U.P.B.	7.209	euro	330.000,00	40.121.966,57

AREA VIII

U.P.B.	8.201	euro	872.585,13	
U.P.B.	8.202	euro	860.160,00	
U.P.B.	8.203	euro	7.151,21	
U.P.B.	8.204	euro	4.779.308,21	
U.P.B.	8.206	euro	30.063,87	6.549.268,42

AREA IX

U.P.B.	9.102	euro	294.263,62	
U.P.B.	9.103	euro	99.925,06	
U.P.B.	9.109	euro	96.133,72	490.322,40

AREA X

U.P.B.	10.105	euro	166.475,28	166.475,28
--------	--------	------	------------	------------

AREA XI

U.P.B.	11.103	euro	1.566.226,56	
U.P.B.	11.104	euro	26.284,09	1.592.510,65

AREA XIII

U.P.B.	13.105	euro	95.515,72	
U.P.B.	13.203	euro	9.782,94	
U.P.B.	13.205	euro	764.650,97	
U.P.B.	13.207	euro	805.931,29	1.675.880,92

AREA XIV

U.P.B.	14.201	euro	251.000,00	
U.P.B.	14.202	euro	2.159.341,66	2.410.341,66

AREA XV

U.P.B.	15.202	euro	530.056,70	530.056,70
--------	--------	------	------------	------------

AREA XVII

U.P.B.	17.101	euro	14.296,80	
U.P.B.	17.201	euro	553.124,93	
U.P.B.	17.202	euro	397.400,80	
U.P.B.	17.204	euro	98.126,79	
U.P.B.	17.205	euro	46.936,23	1.109.885,55

AREA XVIII

U.P.B.	18.111	euro	952.138,17	
U.P.B.	18.204	euro	233.265,00	1.185.403,17

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 5 della legge regionale n. 15/2002 la somma di euro 1.975.356,43 derivante dalla cancellazione di residui dichiarati perenti relativi a spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione, è reiscritta nello stato di previsione della spesa:

a) per le medesime finalità nell'Area IV - U.P.B. 4.205 per euro 684.437,76;

b) per analoghe finalità nell'Area VIII:

U.P.B. 8.201 per euro 137.712,54 nell'ambito della legge 27 ottobre 1995, n. 438;

U.P.B. 8.206 per euro 1.153.206,13 nell'ambito della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

3. L'allocatione in bilancio delle economie di spesa della gestione 2005 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione reiscritte in via anticipata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2006 è modificata con riferimento alle seguenti U.P.B. come segue:

U.P.B.	7.105	per euro	2.285.000,00	anziché per euro	2.410.000,00
U.P.B.	7.205	per euro	2.950.000,00	anziché per euro	4.150.000,00
U.P.B.	7.207	per euro	5.550.000,00	anziché per euro	4.250.000,00
U.P.B.	7.209	per euro	0	anziché per euro	100.000,00
U.P.B.	8.102	per euro	0	anziché per euro	141.000,00
U.P.B.	8.202	per euro	141.000,00		
U.P.B.	8.102	per euro	125.000,00		

Art. 7.

*Variazioni al quadro generale riassuntivo
e agli allegati al bilancio di previsione 2006*

1. Il quadro generale riassuntivo e gli allegati al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 (legge regionale n. 3/2006) sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 8.

Dimostrazione del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2005

1. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 15/2002, è allegata alla presente legge la dimostrazione del saldo finanziario al 31 dicembre 2005 che sostituisce il saldo finanziario presunto.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 agosto 2006

COSTA

(Omissis).

06R0526

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 25.

Disposizioni sull'autonomia del consiglio regionale - assemblea legislativa regionale della Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

Art. 1.

Consiglio regionale - assemblea legislativa regionale della Liguria

1. Il consiglio regionale costituisce l'assemblea legislativa regionale della Liguria.
2. L'assemblea legislativa regionale della Liguria rappresenta, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, la comunità regionale.
3. L'assemblea legislativa è organo di rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo.
4. L'assemblea legislativa esercita la funzione legislativa, ispettiva e di controllo e le altre funzioni attribuite dallo statuto e dalle leggi in piena autonomia.
5. L'autonomia ed il funzionamento dell'assemblea legislativa si ispirano ai tradizionali principi delle assemblee parlamentari.

Art. 2.

Autonomia dell'assemblea legislativa regionale della Liguria

1. L'assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria per l'esercizio delle sue funzioni.
2. Le modalità di esercizio dell'autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio dell'assemblea legislativa sono disciplinate con regolamenti interni dell'ufficio di Presidenza, secondo quanto previsto dallo statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.
3. I regolamenti interni dell'assemblea legislativa e dell'ufficio di presidenza sono emanati con decreto dal presidente dell'assemblea.

Art. 3.

Presidente dell'assemblea e rappresentanza esterna

1. Il presidente dell'assemblea legislativa ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento ai fini, alle funzioni, alle attività ed all'autonomia della stessa e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dallo statuto.
2. L'assemblea, attraverso il proprio presidente, ha soggettività, legittimazione e rappresentanza processuale nell'ambito dei giudizi aventi per oggetto controversie legate a provvedimenti ed atti di esercizio dell'autonomia consiliare.

Art. 4.

Uso del gonfalone e sigillo

1. L'uso del gonfalone da parte degli organi dell'assemblea legislativa è disciplinato con regolamento dell'ufficio di presidenza.
2. L'assemblea e il suo presidente hanno un proprio sigillo.
3. Il sigillo raffigurato nel bozzetto di cui all'allegato A alla presente legge, è di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed in corona la dicitura «Regione Liguria» con l'indicazione dell'organo cui il sigillo è assegnato. Il sigillo deve essere posto in calce agli atti ufficiali emanati. Della conservazione e dell'uso dei sigilli sono responsabili i dirigenti delle strutture dell'assemblea cui gli stessi sono assegnati.

4. Copia del sigillo in argento, riportante in evidenza la finalità onorifica, viene conferito, su proposta del presidente dell'assemblea, dall'ufficio di presidenza a personalità che si siano distinte nei diversi campi della cultura, dell'arte, della scienza e della vita sociale l'ufficio di presidenza definisce le modalità di tale conferimento.

Capo II

AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

Art. 5.

Autonomia funzionale e organizzativa

1. L'autonomia funzionale e organizzativa dell'assemblea legislativa comporta la esclusiva disciplina regolamentare interna e l'esercizio autonomo, secondo quanto previsto nello statuto, delle competenze, anche gestionali ed amministrative, attribuite all'assemblea stessa.

Capo III

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 6.

Autonomia finanziaria

1. Per far fronte alle proprie esigenze funzionali, l'assemblea legislativa regionale ha autonomia finanziaria, comportante la determinazione indipendente della dotazione per il proprio fabbisogno.

Art. 7.

Autonomia contabile e di bilancio

1. L'assemblea legislativa dispone di un proprio bilancio facente capo alla stessa assemblea ed ai suoi organi, destinato a far fronte alle spese per il funzionamento dell'assemblea legislativa e degli organi e delle strutture regionali collocati, per disposizione di legge o di regolamento, presso la stessa.

Art. 8.

Determinazione del fabbisogno

1. Il fabbisogno necessario al proprio funzionamento è determinato dall'assemblea legislativa annualmente, tenuto conto dei criteri emergenti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, dalle compatibilità complessive della finanza regionale e dalla normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, e articolato, almeno, in entrate proprie e trasferimenti.

Art. 9.

Procedure di approvazione del bilancio

1. La proposta di bilancio annuale di previsione dell'assemblea legislativa è approvata dall'ufficio di presidenza sentita la conferenza dei capigruppo e precede, comunque, l'approvazione del bilancio di previsione della Regione.
2. L'importo della quota di fabbisogno complessivo necessario al funzionamento dell'assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione al bilancio di previsione dell'assemblea legislativa è trasmesso dal presidente dell'assemblea al presidente della giunta regionale ai fini della necessaria iscrizione nel disegno di legge di bilancio previsionale annuale della Regione, ed è approvato contestualmente dall'assemblea.
3. L'importo della quota di fabbisogno dell'assemblea di cui al comma 2 è iscritto in un'unica unità previsionale di base del bilancio di previsione della Regione, sotto la denominazione «Spesa per l'assemblea legislativa regionale». A detta unità previsionale di base corrisponde un solo capitolo.
4. L'importo di cui ai commi 2 e 3 costituisce entrata certa per l'Assemblea legislativa ed è gestito senza limitazioni dal 1° gennaio di ogni anno, fatto salvo l'eventuale esercizio provvisorio.

Art. 10.

Messa a disposizione dei fondi

1. L'importo della quota di fabbisogno dell'Assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione, salve diverse intese intervenute tra ufficio di presidenza e giunta regionale, viene messo globalmente a disposizione del presidente dell'assemblea, dal presidente della giunta regionale, in apertura di esercizio.

Art. 11.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'assemblea legislativa che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nell'unità previsionale di base destinata alla «Spesa per l'assemblea legislativa regionale» sono proposte dall'ufficio di presidenza e approvate dall'assemblea. Le stesse sono trasmesse dal presidente dell'assemblea al presidente della giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

2. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'assemblea diverse da quelle di cui al comma 1 sono approvate dall'ufficio di presidenza.

Art. 12.

Tesoreria

1. L'assemblea legislativa regionale ha un proprio servizio di tesoreria.

Art. 13.

Rendiconto

1. Il rendiconto dei risultati finali della gestione dell'assemblea legislativa è allegato al rendiconto generale della Regione.

Capo IV

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 14.

Attività di informazione e di comunicazione istituzionale

1. L'assemblea legislativa, in attuazione della Costituzione e dello statuto, assicura al cittadino il diritto all'informazione trasparente ed efficace.

2. L'attività di informazione e comunicazione è organizzata al fine di:

a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività dell'assemblea, per facilitare l'applicazione delle norme e sostenere processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della società regionale, attraverso la più ampia tutela del pluralismo informativo.

Art. 15.

Ufficio stampa

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 14 l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa si avvale dell'ufficio stampa che assolve al compito di:

a) instaurare e curare rapporti funzionali di collaborazione e di interscambio con gli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, in particolare con quelli aventi sede ed operanti sul territorio regionale;

b) curare la più adeguata diffusione delle informazioni relative all'attività degli organi dell'assemblea legislativa e dei gruppi consiliari mediante pubblicazioni quotidiane e periodiche, produzioni editoriali, messaggi multimediali;

c) supportare i servizi di comunicazione integrata e le attività di pubblicità istituzionale e di pubblica utilità;

d) organizzare conferenze stampa e servizi giornalistici;

e) collaborare alle iniziative di promozione dell'immagine e dell'attività dell'assemblea legislativa; curare la realizzazione e la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche.

2. L'ufficio stampa è organizzato ed opera come redazione giornalistica, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme e dai contratti regolanti l'esercizio della professione giornalistica. Per la composizione dell'ufficio stampa l'ufficio di presidenza si avvale di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria individuati secondo le modalità dallo stesso definite. Ai giornalisti addetti all'ufficio stampa si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.

3. Il numero dei giornalisti dell'ufficio stampa è di cinque. L'individuazione dei medesimi avviene secondo le ordinarie procedure di legge. Detta individuazione può essere effettuata mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta, su proposta del presidente, dall'ufficio di presidenza. Il personale così individuato viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro. Qualora la scelta ricada su dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i medesimi sono collocati di diritto in aspettativa non retribuita per la durata del rapporto, con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa.

4. La struttura dell'ufficio stampa e le responsabilità dei giornalisti sono determinate, su proposta del presidente, dall'ufficio di presidenza.

5. I giornalisti operanti presso l'ufficio stampa sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche e della carta dei doveri del giornalista; essi rispondono al presidente ed all'ufficio di presidenza della rispondenza dell'attività dell'ufficio stampa agli indirizzi ed obiettivi dallo stesso impartiti. I giornalisti non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radio-televisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, fatte salve le deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e previa formale autorizzazione dell'ufficio di presidenza.

Capo V

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 16.

Forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti

1. L'assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il consiglio delle autonomie locali.

Art. 17.

Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con altre assemblee legislative

1. L'assemblea legislativa, secondo le modalità previste nella vigente legislazione in materia, può promuovere e concludere autonomamente iniziative di collaborazione e di raccordo istituzionale con le assemblee legislative nazionali, delle regioni e delle province autonome, con gli organi dell'Unione europea, nonché con le assemblee di altri Stati e regioni straniere.

Art. 18.

Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con le Università degli studi

1. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce, con appositi protocolli di intesa, i suoi rapporti con le Università degli studi.

Capo VI

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Art. 19.

Costituzione e partecipazioni ad associazioni e fondazioni

1. L'assemblea legislativa può costituire o partecipare alla costituzione di associazioni e fondazioni.

*Capo VII*ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO
E RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 20.

Programma di governo e sua attuazione

1. L'assemblea legislativa discute il programma di governo presentato dal presidente della giunta regionale riferito all'intera legislatura e ai settori d'intervento regionale.

2. L'assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 21.

Ricorsi alla Corte costituzionale

1. L'assemblea può proporre alla giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità o il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.

*Capo VIII*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E RUOLO AUTONOMO
DEL PERSONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Art. 22.

Ruolo del personale dell'assemblea

1. In attuazione dell'art. 70 dello statuto è istituito il ruolo del personale dell'assemblea legislativa regionale, distinto da quello della giunta regionale.

Art. 23.

Principi

1. L'organizzazione degli uffici dell'assemblea legislativa regionale è ispirata ai principi definiti dallo Statuto, ai modelli delle assemblee parlamentari ed ai seguenti principi:

a) distinzione delle responsabilità e poteri dell'assemblea legislativa regionale, del presidente dell'assemblea, dell'ufficio di presidenza e degli altri organi dell'assemblea e quelli della dirigenza;

b) flessibilità della organizzazione nel suo continuo adattamento alle specifiche esigenze dell'assemblea legislativa;

c) promozione dello sviluppo delle competenze e valorizzazione della professionalità dei dirigenti e del personale garantendo a tutti pari opportunità.

2. La dirigenza dell'assemblea legislativa regionale è ordinata in:

- a) dirigente generale;
- b) dirigente.

3. La dirigenza generale dell'assemblea legislativa si articola nei seguenti livelli:

- a) segretario generale;
- b) direttore generale.

Art. 24.

Organizzazione

1. L'ufficio di presidenza, su proposta della dirigenza generale, approva il regolamento di organizzazione di cui all'art. 70, comma 1 dello statuto ed all'art. 78 del regolamento interno.

2. Il regolamento di organizzazione in particolare definisce:

a) le competenze della dirigenza generale e della dirigenza tenuto conto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

b) la tipologia, l'articolazione ed il numero delle strutture dell'assemblea legislativa, nonché i criteri per l'affidamento degli incarichi riferiti alla dirigenza generale ed alla dirigenza;

c) la regolamentazione per l'accesso ai ruoli dell'assemblea legislativa;

d) i criteri e sistemi di valutazione del personale;

e) i profili professionali e le disposizioni che regolano l'attività del personale in servizio presso l'assemblea legislativa;

f) i criteri e le modalità per l'assegnazione ai gruppi consiliari del personale necessario allo svolgimento delle relative funzioni.

3. L'ufficio di presidenza, ai sensi del regolamento interno, approva la dotazione organica dell'assemblea legislativa, compatibilmente con quanto previsto nella legge finanziaria regionale.

Art. 25.

Programmazione del fabbisogno di personale

1. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è disposta dall'ufficio di presidenza sulla base delle norme vigenti in materia e del regolamento di organizzazione di cui all'art. 24.

2. L'ufficio di presidenza e la giunta regionale possono stabilire, d'intesa tra loro, procedure concorsuali uniche, qualora le necessità degli organici dell'assemblea e della giunta riguardino figure professionali di identico contenuto.

3. Nei concorsi pubblici banditi dall'ufficio di presidenza e dalla giunta regionale o nelle progressioni orizzontali o verticali interne il servizio prestato presso assemblea e giunta regionale è totalmente equiparato, anche per quanto concerne l'eventuale riserva di posti.

Art. 26.

Mobilità tra strutture dell'assemblea e della giunta regionale

1. È garantita la piena mobilità di personale tra assemblea legislativa e giunta regionale, sulla base di criteri adottati d'intesa tra l'ufficio di presidenza e la giunta regionale.

Art. 27.

Relazioni sindacali

1. Le funzioni di indirizzo generale in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva decentrata sono esercitate congiuntamente dall'ufficio di presidenza e dalla giunta regionale.

2. Nei confronti delle rappresentanze sindacali l'assemblea attua le misure di partecipazione e i modelli relazionali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 «Spesa per l'assemblea legislativa regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 29.

Disposizioni finali e transitorie

1. L'ufficio di presidenza e la giunta regionale possono concludere intese per assicurare il miglior svolgimento delle rispettive funzioni.

2. In sede di prima applicazione:

a) il personale regionale assegnato alle strutture facenti capo all'assemblea legislativa alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nella dotazione organica dell'assemblea;

b) fino all'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di cui all'art. 24, il direttore generale dell'assemblea legislativa regionale e il dirigente della struttura consiliare competenti in materia di personale esercitano per le strutture dell'assemblea gli adempimenti relativi all'organizzazione degli uffici e alla gestione del personale che il direttore del dipartimento e il dirigente della struttura competenti in materia di personale esercitano per le strutture facenti capo alla giunta regionale;

c) la dotazione organica dell'assemblea legislativa è determinata secondo quanto indicato nell'allegato B;

d) la durata del contratto dei giornalisti di cui all'art. 15 non può superare la durata della legislatura in corso. Sino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, al personale dell'ufficio stampa di cui all'art. 15 si attribuiscono i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonché l'equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili.

3. Previa intesa tra l'ufficio di presidenza e la giunta regionale può essere disposta la gestione unica di attività ed istituti attinenti allo stato giuridico ed economico del personale. In fase di prima applicazione, e comunque sino al raggiungimento delle intese di cui al presente comma o a diversa determinazione dell'ufficio di presidenza, gli adempimenti relativi alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale dell'assemblea legislativa regionale e quelli connessi al relativo trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale, vengono svolti dalla competente struttura della giunta regionale.

4. All'art. 2, comma 2, lettera d) della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni è inizialmente inserita la seguente parola «Presidenti dei gruppi» e alla successiva lettera e) è cancellata la seguente parola «Capigruppo».

5. L'art. 4, comma 10 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni è integrato dal seguente periodo: «Inoltre l'ufficio di presidenza stesso può determinare eventuali motivate variazioni dei rimborsi forfettari di cui al comma 1 e delle trattenute del rimborso forfettario di cui ai commi 4 e 5.».

Art. 30.

A b r o g a z i o n e

1. Sono abrogati la legge regionale 15 aprile 2002 n. 18 (organizzazione degli uffici del consiglio regionale), l'art. 3 della legge regionale 22 marzo 2000 n. 24 (disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della giunta, modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, concernente il trattamento economico dei consiglieri regionali) ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. All'art. 15 comma 2 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26, (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) sono abrogate le parole: «A tal fine, per gli incarichi di direzione dei settori, è richiesta un'anzianità di ruolo in un livello dirigenziale presso pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni».

Art. 31.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 agosto 2006

p. il Presidente
Il vice Presidente: COSTA

06R0536

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 agosto 2006, n. 0234/Pres.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 10, primo comma, lettere b), e) e g). Approvazione modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che l'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione, da svolgere a livello centrale, quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera b), della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento e/o deposito;

Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera e), della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

Rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera g), della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge;

Visto il proprio decreto 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., come modificato con successivo decreto 23 giugno 2004, n. 0204/Pres. con cui è stato approvato il regolamento contenente i criteri per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per l'attività di protezione civile, ai sensi del citato art. 10 della legge regionale n. 64/1986, predisposto dalla protezione civile della Regione;

Accertato che gli articoli 3 e 4 del citato regolamento prevedono che la concessione dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, venga effettuata, sulla base delle istanze presentate dagli enti locali singoli od associati e dalle associazioni di volontariato, parti fondamentali del Sistema regionale integrato di protezione civile, nell'ambito del piano tecnico annuale;

Considerato che il sistema regionale integrato di protezione civile necessita, per un'ottimale operatività, di una costante implementazione delle strutture e dei mezzi operativi finanziati dall'amministrazione Regionale;

Ritenuta l'opportunità, al fine di perseguire il potenziamento del sistema regionale integrato di protezione civile, di prevedere la concessione, agli enti locali singoli od associati e alle associazioni di volontariato, di finanziamenti per le tipologie di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del regolamento, anche al di fuori dal piano tecnico annuale previsto dal regolamento medesimo;

Ravvisata, pertanto, la necessità, per le motivazioni sopra indicate, di apportare modifiche al citato testo regolamentare, al fine di meglio adeguarlo alle necessità, in costante evoluzione, del sistema regionale integrato della protezione civile;

Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento, recante modifiche al regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile;

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1769;

Decreta:

È approvato, per i motivi indicati in premessa, il regolamento recante «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 10, primo comma, lettere b), e) e g). Modifiche al regolamento contenente criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 agosto 2006

ILLY

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 10, primo comma, lettere b), e) e g). Modifiche al regolamento contenente criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres.

Art. 1.

Modifiche al comma 2 dell'art. 4-bis del decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/2002

1. Il comma 2 dell'art. 4-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di perseguire il potenziamento dell'operatività del Sistema regionale integrato di protezione civile, al di fuori dei casi previsti al comma 1 e in deroga alla pianificazione prevista dall'art. 4, la giunta regionale, su motivata relazione tecnica del direttore centrale della protezione civile della Regione e su proposta dell'assessore regionale alla protezione civile, può autorizzare la concessione di finanziamenti per le tipologie di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b).».

Art. 2.

Modifiche al comma 4-bis dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002

1. Il comma 4-bis dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

06R0528

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 agosto 2006, n. 0236/Pres.

Regolamento concernente le modalità di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)

II PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati», ed in particolare l'art. 25, comma 5-bis, come introdotto dalla sopra citata legge regionale n. 18/2005, secondo il quale la Regione provvede all'apposizione del visto e all'approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento previsti dall'art. 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, secondo le modalità stabilite con regolamento regionale;

Visto il predetto art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, nonché l'art. 40, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come sostituito dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);

Ritenuto di disciplinare le modalità di approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento di lavoratori stranieri extracomunitari derivanti da un provvedimento di trasferimento temporaneo o distacco, di cui all'art. 40, comma 9, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Vista la deliberazione della giunta regionale 14 luglio 2006, n. 1645, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente le modalità di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)»;

Sentita, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2006, la competente Commissione del consiglio regionale, che nella seduta del 26 luglio 2006 ha esaminato il sopra citato Regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1812 del 28 luglio 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 agosto 2006

ILLY

Regolamento concernente le modalità di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), come inserito dall'art. 58 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), disciplina le modalità relative all'approvazione da parte della Regione dei progetti formativi finalizzati all'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari che, per finalità formativa, svolgono presso organizzazioni presenti in Regione attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono, come previsto dall'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche e dall'art. 40, comma 9, lettera b) e comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) come sostituito dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione).

Art. 2.

Presentazione delle domande e contenuto dei progetti

1. L'organizzazione presso la quale si svolge l'attività lavorativa a finalità formativa presenta, a mano o a mezzo del servizio postale, domanda di approvazione del progetto, redatta secondo lo schema di cui al comma 5, alla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, di seguito denominata ufficio competente.

2. Alla domanda è allegata la proposta di progetto formativo, redatta secondo lo schema di cui al comma 5 e contenente, in particolare:

a) la durata del progetto, comunque non superiore a ventiquattro mesi;

b) gli obiettivi, i fabbisogni formativi, le modalità di svolgimento del progetto e le modalità di verifica del raggiungimento delle finalità previste;

c) la descrizione dell'attività teorica e pratica prevista, tenendo conto che l'attività teorica non può avere durata inferiore al 30 per cento della durata del progetto;

d) il nominativo, ruolo e qualifica del tutor.

3. Il progetto di cui al comma 2 deve altresì prevedere:

a) in ogni caso almeno un modulo formativo concernente i temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

b) nel caso siano indispensabili per l'acquisizione di competenze specifiche connesse alle mansioni cui è adibito il lavoratore, moduli formativi richiesti dalle vigenti normative di settore nazionali e regionali, con particolare riferimento a quelli connessi alla prevenzione dei rischi igienico sanitari;

c) una formazione linguistica di base nella lingua italiana ovvero l'indicazione delle ragioni per cui si ritiene di prescindere da tale formazione.

4. Alla domanda deve essere altresì allegata una dichiarazione resa dal datore di lavoro estero che attesta la sussistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario e ne autorizza il distacco o il trasferimento. La dichiarazione deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana ovvero asseverata da un interprete iscritto nell'apposito albo del Tribunale.

5. Lo schema di domanda di approvazione del progetto e lo schema di progetto formativo ad essa allegato sono approvati con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e resi disponibili sul sito internet istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Esame e approvazione dei progetti formativi

1. Il direttore del servizio lavoro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, approva il progetto, sentito un nucleo di valutazione dei progetti formativi costituito con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

2. Il nucleo di valutazione dei progetti formativi esamina i progetti tenendo conto dei seguenti criteri:

a) coerenza e qualità del progetto formativo, in termini di soggetti coinvolti, fasi, tempi, attività e obiettivi previsti;

b) rispetto delle procedure, della durata massima e dei contenuti minimi obbligatori previsti dall'art. 2.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato la domanda è archiviata.

4. L'avvenuta approvazione o il diniego dell'approvazione del progetto sono comunicati all'organizzazione richiedente e all'ufficio provinciale competente al rilascio del nulla osta al lavoro.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 agosto 2006, n. 0237/Pres.

Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, lo studio e la qualità del lavoro). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)

II PRESIDENTE

Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», ai sensi del quale i piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere, sulla base del programma triennale regionale di politica del lavoro, i seguenti interventi:

a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;

b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;

c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, in base al quale gli interventi sopra indicati sono attuati dalle province in conformità al regolamento regionale;

Ritenuto pertanto di disciplinare con regolamento l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 26 giugno e del 6 luglio 2006 hanno esaminato il testo regolamentare all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della giunta regionale 7 luglio 2006, n. 1602, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta dell'11 luglio 2006 ha esaminato il «Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;

Sentita, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 18/2005, la competente Commissione del consiglio regionale, che nella seduta del 26 luglio 2006 ha esaminato il «Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Ritenuto opportuno, in accoglimento di alcune osservazioni, specificare meglio le ipotesi in cui è consentita la revoca parziale del contributo, aggiungendo le opportune integrazioni all'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento;

Ritenuto altresì di apportare al testo del Regolamento alcuni aggiustamenti conseguenti a menuti errori materiali, come di seguito specificato:

all'art. 8, comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite con le parole «comma 2»;

all'art. 16, comma 4, le parole «articoli 13, commi 4 e 5, 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, commi 4 e 5 o 14, commi 3, 4 e 5, o 15, comma 2»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1813 del 28 luglio 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 agosto 2006

ILLY

Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Capo I

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), disciplina l'attuazione da parte delle province dei seguenti interventi, previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla giunta regionale:

a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;

b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;

c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione.

2. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 48, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 18/2005 disciplina inoltre misure speciali volte a favorire la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Art. 2.

Soggetti beneficiari degli interventi

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) i seguenti soggetti:

a) le imprese e loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) le cooperative e loro consorzi.

2. soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al registro delle imprese di una delle province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative, risultare altresì iscritti al registro regionale delle cooperative;

c) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

d) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione;

e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

f) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede il contributo ai sensi del presente regolamento;

g) se cooperative, rispettare, negli inserimenti lavorativi, i contratti collettivi nazionali di lavoro;

h) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4, possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) le imprese costituite da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione come definiti dai commi 5, 6 e 7.

4. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione come definiti dai commi 5, 6 e 7.

5. Ai fini del presente regolamento si intendono per lavoratori disoccupati esclusivamente i soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

a) avere perso la propria occupazione a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro:

1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991;

2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

3) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di inserimento ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

4) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.

b) avere acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa regionale attuativa del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli eventi di cui al comma 5, lettera a), assumono rilievo anche se intervenuti anteriormente alla dichiarazione di grave difficoltà occupazionale, purché si siano verificati successivamente al 1° gennaio 2005 e siano stati successivamente ricondotti in una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di lavoro.

7. Ai fini del presente regolamento si intendono per soggetti a rischio di disoccupazione esclusivamente coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso ad ammortizzatori sociali anche concessi in deroga alla vigente normativa, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di lavoro. La sospensione assume rilievo anche se intervenuta anteriormente alla dichiarazione di grave difficoltà occupazionale, purché si sia verificata successivamente al 1° gennaio 2005 e sia stata successivamente ricondotta in una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di lavoro. In tale ultimo caso la sospensione deve permanere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

8. I lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione di cui ai commi 3 e 4 devono altresì essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 3.

Incentivi per l'assunzione

1. Per beneficiare degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) i soggetti da assumere devono essere, alla data di assunzione, lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 8.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, salvo che le assunzioni stesse avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile;

c) non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.

3. Alle assunzioni a tempo indeterminato sono equiparati gli inserimenti lavorativi in cooperativa.

4. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa equiparati, ai sensi del comma 3, ad assunzioni a tempo indeterminato, devono possedere i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

b) non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.

5. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento.

6. Possono altresì beneficiare dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, che provvedono a stabilizzare, assumendoli con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:

a) alla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle seguenti tipologie contrattuali:

1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale;

2) contratto di lavoro intermittente;

4) contratto di lavoro a progetto;

5) contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato dal soggetto richiedente con un somministratore autorizzato ai sensi della vigente normativa.

b) i soggetti da stabilizzare, al momento dell'assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera a), erano lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 8;

c) la stabilizzazione soddisfa i requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

7. Nel caso in cui dalla stabilizzazione ai sensi del comma 6 derivi un rapporto a tempo parziale, trova applicazione il comma 5.

Art. 4.

Incentivi per la creazione di nuove imprese

1. Per beneficiare dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) le imprese devono essere costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione e devono:

a) soddisfare i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), b), c), e), g) e h);

b) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*) può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione insieme ad altri soggetti che non soddisfano tale requisito, purché i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*) anche i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*) e *h*).

5. Ai fini del presente regolamento per partecipazione prevalente si intende una partecipazione superiore al 50 per cento del capitale sociale.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*) sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di leasing, di:

- a*) macchinari e attrezzature;
- b*) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
- c*) macchine per ufficio e programmi informatici;
- d*) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
- e*) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non più di tre posti;
- f*) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa.

2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

- a*) per le imprese, nel registro delle imprese;
- b*) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- c*) per le cooperative, nel registro regionale delle cooperative.

3. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico-amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione, rispettivamente:

- a*) per le imprese, nel registro delle imprese;
- b*) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- c*) per le cooperative, nel registro regionale delle cooperative.

Art. 6.

Casi di esclusione dall'ammissibilità

1. Le spese di cui all'art. 5 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:

- a*) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:
 - 1) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
 - 2) un socio dell'impresa richiedente;
 - 3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
 - 4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
- b*) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'allegato *A* del presente regolamento;
- c*) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

Art. 7.

Incentivi per la frequenza di corsi di riqualificazione

1. Per beneficiare degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c*) i requisiti di cui all'art. 2, commi 4 e 8 devono essere posseduti dai beneficiari alla data di inizio del corso e devono permanere per l'intera durata del corso.

2. I corsi, la cui frequenza consente di beneficiare dell'incentivo, devono:

- a*) essere realizzati da soggetti accreditati dalla Regione, ai sensi della normativa vigente;
- b*) prevedere, alternativamente:
 - 1) il rilascio di una certificazione attestante la frequenza dei corsi stessi;
 - 2) il conseguimento di una qualifica.

Art. 8.

Misure speciali volte a favorire la maturazione del diritto al trattamento pensionistico

1. In via sperimentale, sono concessi incentivi ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, i quali assumano lavoratori disoccupati che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- a*) essere esclusi dalla percezione dei benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali;
- b*) mancare di non più di cinque anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

3. Le assunzioni a tempo indeterminato devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

4. Alle assunzioni a tempo indeterminato sono equiparati gli inserimenti lavorativi in cooperativa. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa equiparati alle assunzioni a tempo indeterminato devono possedere i requisiti di cui all'art. 3, comma 4.

5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi anche per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a*) che i lavoratori disoccupati da assumere soddisfino il requisito di cui al comma 1, lettera *a*);
- b*) che ai soggetti da assumere manchino non più di tre anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa;
- c*) che la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, sia non inferiore ad un anno e corrisponda ad almeno la metà del periodo di contribuzione necessario al soggetto assunto per maturare il diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa.

6. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato instaurato ai sensi del presente articolo sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento.

Art. 9.

Ammontare dei benefici

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*) è pari ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato, inserimento o stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge n. 223/1991.

2. L'importo di cui al comma 1 è elevato ad euro 3.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato, l'inserimento o la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:

- a*) donne;

b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'importo di cui al comma 1 è elevato ad euro 6.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato, l'inserimento o la stabilizzazione sia esclusa dall'applicazione dei benefici e delle agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991.

4. L'importo di cui al comma 1 è elevato ad euro 8.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato, l'inserimento o la stabilizzazione, esclusa dall'applicazione dei benefici e delle agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:

a) donne;

b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 10.000 euro;

6. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* è pari:

a) per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma compresa fra euro 200 ed euro 500 per ogni mese di effettiva partecipazione ai corsi, fino ad un massimo di euro 2.000;

b) per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma compresa fra euro 100 ed euro 250 per ogni mese di effettiva partecipazione ai corsi, fino ad un massimo di euro 1.000. In tale ipotesi, il contributo è concesso a condizione che i beneficiari partecipino a percorsi di ricollocazione o riqualificazione previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

7. Le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.

8. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro *status* durante la partecipazione al corso per il quale è stato richiesto il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 6, lettera *a)* e dal comma 7.

9. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi un'occupazione nel periodo di frequenza dello stesso, l'ammontare del contributo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 7.

10. L'incentivo di cui all'art. 8 è pari ad euro 3.000 per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.

Art. 10.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a)* e *b)*, e 8 hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni.

2. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 11.

Cumulabilità dei benefici

1. Gli incentivi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a)* e 8 non sono cumulabili relativamente alla medesima assunzione.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti, da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Capo II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 12.

Provincia competente per la presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla provincia competente.

2. ai fini del presente regolamento per provincia competente si intende:

a) in relazione ai contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e all'art. 8 la provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;

b) in relazione ai contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* la provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza;

c) in relazione ai contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* la provincia in cui il soggetto richiedente prestava la propria attività lavorativa.

Art. 13.

Incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e di cui all'art. 8

1. In relazione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* la domanda di contributo deve, a pena di inammissibilità, essere presentata anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e deve essere corredata da:

a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, commi 2 o 4. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni;

d) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 6, la domanda di contributo deve, a pena di inammissibilità, essere presentata anteriormente alla stabilizzazione e deve essere corredata da:

a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per la stabilizzazione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991;

b) la documentazione attestante la sussistenza, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, del rapporto di lavoro con il soggetto di cui alla lettera *a)* in base ad una delle tipologie contrattuali di cui all'art. 3, comma 6, lettera *a)*, n. 1, 2, 3 o 4 ovvero attestante la somministrazione a favore del soggetto richiedente, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, del soggetto di cui alla lettera *a)*;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, comma 6, lettera *c)*. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

d) una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni;

e) per ogni soggetto da stabilizzare, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto di cui alla lettera *a)* e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *b)*.

3. In relazione agli incentivi di cui all'art. 8, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, all'inserimento lavorativo o all'assunzione a tempo determinato e deve essere corredata da:

a) i dati del lavoratore;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, commi 2 o 4. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi della esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, e successive integrazioni e modificazioni;

d) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, commi 1 o 5.

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e all'art. 8, il soggetto beneficiario deve depositare presso la provincia competente, nel termine di tre mesi dalla stipulazione, copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 5, a tempo determinato.

5. Le province richiedono altresì al beneficiario, ai fini dell'erogazione del contributo, una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antecedente la data della concessione, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 14.

Incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)

1. In relazione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) essere presentata entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

- 1) per le imprese, nel registro delle imprese;
- 2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- 3) per le cooperative, nel registro regionale delle cooperative;

b) fuori dalle ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, essere presentata anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;

c) essere corredata da:

1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, della partecipazione prevalente nella nuova impresa;

2) una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, sostenute con allegata, per tali ultime spese, la documentazione giustificativa;

4) una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente e deve essere corredata da:

a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione e il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 8;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), b), c), e), f), g) e h);

c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla;

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deve depositare presso la provincia un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relative a queste ultime in originale ed una copia.

4. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari devono depositare presso la provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

5. Le province richiedono altresì al beneficiario, ai fini dell'erogazione del contributo, una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antecedente la data della concessione, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 15.

Incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)

1. In relazione al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), la domanda di contributo a pena di inammissibilità deve essere presentata entro un mese dall'inizio del corso di riqualificazione e deve essere corredata da una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti partecipanti ai corsi e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 8, l'eventuale fruizione di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali, l'iscrizione ad un corso di riqualificazione realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione e, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 6, lettera b), la partecipazione ad un percorso di ricollocazione o riqualificazione previsto da un Piano di gestione di una situazione di grave difficoltà occupazionale.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) i soggetti beneficiari devono presentare, entro un mese dalla conclusione del corso di riqualificazione, una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che ha erogato la formazione, attestata la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 70 per cento della durata prevista.

Art. 16.

Disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di contributo vengono istruite dalle province secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. La province comunicano al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

3. Il provvedimento di concessione, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b) e di cui all'art. 8, deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, e successive integrazioni e modificazioni.

4. Le province procedono all'erogazione del contributo una volta acquisita la documentazione di cui agli articoli 13, commi 4 e 5 o 14, commi 3, 4 e 5, o 15, comma 2.

5. Le province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 17.

Revoca del contributo

1. Comportano la revoca parziale dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nella misura di cui al comma 2, i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi dell'art. 3:

a) il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo del lavoratore;

b) le dimissioni volontarie o il decesso del medesimo;

2. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si verifica dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, il soggetto beneficiario deve provvedere alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo;

b) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25 per cento dell'ammontare del contributo;

c) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e fino al compimento del terzo anno, nella misura del 12,5 per cento dell'ammontare del contributo.

3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche in relazione all'incentivo di cui all'art. 8, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato.

4. Comporta la revoca parziale, nella misura del 50 per cento del suo ammontare, dell'incentivo di cui all'art. 8, nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, uno degli eventi di cui al comma 1, se verificatosi dopo l'erogazione e prima che sia trascorso un anno dall'assunzione.

5. Comporta la revoca dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) la cessazione dell'impresa entro un anno dall'erogazione dell'incentivo ovvero il venir meno, nel medesimo periodo, della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, fossero lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0550

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 10.

Interpretazione autentica relativa all'art. 15, comma 2 all'art. 46-bis, comma 1 e all'art. 46-ter, comma 1, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 37 del 2 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 15 della legge regionale n. 24/1999

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) così come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 per «presente legge» si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'art. 46-bis della legge regionale n. 24/1999

1. Al comma 1 dell'art. 46-bis della legge regionale n. 24/1999 così come introdotto dall'art. 34 della legge regionale n. 26/2005, per «presente legge» si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

Art. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 46-ter della legge regionale n. 24/1999

1. Al comma 1 dell'art. 46-ter della legge regionale n. 24/1999 così come introdotto dall'art. 34 della legge regionale n. 26/2005, per «presente legge» si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 24 luglio 2006

LORENZETTI

(Omissis).

06R0569

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2006, n. 11.

Norme in materia di pluralismo informatico sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 37 del 2 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di seguito P.A., favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

2. L'amministrazione regionale, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 favorisce l'adozione di software a sorgente aperto così come da definizione dell'art. 2.

3. Ai fini della presente legge per amministrazione regionale si intende la Regione e gli enti e le aziende controllate o comunque costituite dalla Regione.

4. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software a sorgente aperto, con particolare riferimento agli enti locali e agli enti pubblici dell'Umbria, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e sulla riduzione dei costi per l'acquisto delle licenze.

5. Alla cessione di software a sorgente aperto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per open source si intende:

a) redistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per tale rivendita;

b) codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente, e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come l'output di un preprocessore non sono ammesse;

c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l'attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;

d) integrità del codice sorgente dell'autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza consente la distribuzione di file «patch» insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l'esecuzione del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;

e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;

f) nessuna discriminazione verso campi d'applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull'uso del programma in un particolare campo di applicazione;

g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;

h) la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;

i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza.

*Capo II**Produttività, accessibilità e sicurezza*

Art. 3.

Documenti

1. L'Amministrazione regionale utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti all'obbligo di pubblica esposizione nonché per garantire il diritto di accesso mediante scambio di dati in forma elettronica.

2. In caso di ricorso a programmi per elaboratori a sorgente non aperto, l'Amministrazione regionale ne motiva le ragioni e rende disponibile anche un formato dei documenti più possibile prossimo a formati a sorgente aperto.

Art. 4.

Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza

1. L'Amministrazione regionale, nel trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza preferibilmente programmi per elaboratori a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo il decreto legislativo n. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 5.

Adempimenti per l'amministrazione regionale

1. L'amministrazione regionale, in sede di acquisizione di programmi informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione di tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato includendo sempre tra queste, ove disponibili, i programmi a codice sorgente aperto.

Capo III

PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Art. 6.

Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo

1. La giunta regionale incentiva, attraverso programmi annuali progettati sull'open source da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche.

Art. 7.

Istruzione scolastica

1. La Regione riconosce il particolare valore formativo dell'open source e lo incoraggia nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell'insegnamento, promuovendo, all'interno degli interventi di cui all'art. 6 forme di collaborazione per il recepimento nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell'ambito della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica.

Art. 8.

Fondo per lo sviluppo del software a codice aperto

1. La Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo del software open source allo scopo di finanziare i programmi di cui all'art. 6.

Art. 9.

Centro di competenza sull'open source

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale n. 27 del 31 luglio 1998 ed all'interno del Consorzio SIR Umbria è istituito il Centro di competenza sul l'open source per lo studio, la promozione e la diffusione delle tecnologie conformi agli standard internazionali dell'open source al quale partecipano la Regione, l'Università, la lega delle autonomie locali, le associazioni umbre di promozione dell'open source, le Associazioni professionali di informatici.

2. Gli obiettivi del Centro di competenza sull'open source sono i seguenti:

a) coordinare un tavolo di lavoro con Università, P.A., associazioni nonprofit per l'uso del software libero (Free Libre Open Source Software) di seguito denominato FLOSS, ed Imprese umbre di produzione impegnate nello sviluppo di prodotti software con tecnologie conformi agli standard internazionali dell'open source;

b) coordinare un tavolo di collaborazione interistituzionale per la promozione, lo scambio, la diffusione ed il riuso di esperienze, progetti e soluzioni FLOSS nella P.A.;

c) creare ed aggiornare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio;

d) promuovere attività di formazione/i informazione dirette alle amministrazioni locali ed alle piccole e medie imprese, di seguito PMI, del territorio regionale, attraverso la collaborazione con Università, associazioni ed imprese;

e) promuovere iniziative di coordinamento con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), Unione province d'Italia (UPI), Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione Nazionale comuni, comunità, Enti montani (UNCEN) in merito alle politiche di sviluppo di piattaforme FLOSS;

f) creare una Community di soggetti, informatici ed utenti impiegati nella P.A., utilizzatori privati, sviluppatori, PMI, studenti, collegata agli obiettivi ed alle strategie del Centro di competenza sull'open source;

g) contribuire alla individuazione di un adeguato percorso formativo ed universitario, per la preparazione professionale di esperti FLOSS, e diretto alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una cultura FLOSS;

h) confrontare tecnicamente fra loro le architetture dei differenti progetti di sviluppo software per contribuire affinché siano comunque sempre conseguiti gli obiettivi generali di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 10.

Regolamenti attuativi

1. La giunta regionale di concerto con il Centro di competenza sull'open source di cui all'art. 9, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria, stabilisce, con deliberazione, le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge, e, annualmente, destina le necessarie risorse finanziarie.

2. La giunta regionale fissa, altresì, tramite apposito regolamento, le condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all'art. 6.

Art. 11.

Norma transitoria

1. L'Amministrazione regionale, entro tre anni dall'approvazione della presente legge, adegua le proprie strutture informatiche ed attiva programmi di formazione del personale, in attuazione dell'art. 5.

Art. 12.

Nonna finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 8 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 30.000,00 euro da iscriverne nella unità previsionale di base 02.01.011 denominata «Gestione del sistema informativo» (cap. 699).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.01.001 del bilancio di previsione 2006 denominata «fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella a) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2.

3. Al finanziamento degli oneri connessi al Centro di competenza sull'open source di cui all'art. 9 si provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 27 del 31 luglio 1998 (cap. 701).

4. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La giunta regionale, a norma delle vigenti leggi regionali di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 25 luglio 2006

LORENZETTI

06R0570

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2006, n. 21.

Sostituzione dell'art. 19 (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori) della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 «Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 37 del 7 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 19 «Interventi a favore della ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori» della legge regionale n. 95/2000

1. L'art. 19 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 «Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane» è così sostituito:

«Art. 19. (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria). —

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria nelle zone montane e lo sviluppo dell'attività agricola la Regione accorda contributi e finanziamenti per l'acquisto e la permuta di terreni, per la formazione e per l'arrotondamento della proprietà coltivatrice, sino alla concorrenza di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice e promuove, attraverso i comuni e le comunità montane, procedure di acquisizione e successiva alienazione dei terreni incolti produttivi, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa fra i 18 ed i 60 anni, residenti nelle zone montane;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari», delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

c) cooperative e consorzi agricoli con sede in territorio montano nei quali la compagine dei soci operatori sia composta, per almeno il 40%, da persone in età compresa tra i 18 e i 60 anni;

d) ai proprietari di terreni, anche non coltivatori diretti dello stesso comune, per i terreni confinanti e/o resi confinanti;

e) ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale anche se non residenti;

f) a qualsiasi persona, fisica o giuridica, anche non residente nella zona o extracomunitaria, che presenti idoneo progetto per la costituzione di nuove aziende agricole nel rispetto degli obiettivi dell'intera legge.

2. Ai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 possono essere concessi solo contributi, e nella misura massima pari ai costi sostenuti per spese notarili, di registrazione, trascrizione e voltura, debitamente documentati.

3. Per gli obiettivi di cui al comma 1, in prima applicazione:

a) i comuni:

1) individuano, attraverso specifico censimento ed entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, tutti i terreni incolti produttivi del loro territorio ed relativi proprietari;

2) contattano, entro i successivi quattro giorni, tali proprietari ed acquisiscono la loro eventuale disponibilità alla cessione volontaria a terzi al prezzo corrispondente al vigente valore agricolo medio della zona per terreni incolto-produttivo, determinato dalla giunta regionale - I dipartimento - lavori pubblici ai sensi del primo comma, dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo;

3) acquisiscono, attraverso bando pubblico e contestualmente agli adempimenti di cui al precedente punto 2), eventuali richieste di altri proprietari di terreni nel territorio comunale, comunque coltivati, per la loro alienazione con le finalità e con i benefici della presente legge, al prezzo del valore agricolo medio vigente relativo alla coltivazione in essere, determinato come alla precedente punto 2), ridotto del 20%;

4) rimettono agli organi di presidenza della comunità montana di appartenenza i risultati delle indagini di cui sopra entro trenta giorni dalla scadenza di cui al precedente punto 2);

b) Le comunità montane:

1) provvedono alla classificazione ed alla costituzione di fondi alienabili, in base all'estensione ed all'ubicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento dei dati rimessi dai comuni;

2) acquisiscono, attraverso idonea informazione e pubblicità, entro i successivi trenta giorni, i nomi di tutti gli interessati all'acquisto dei terreni come sopra ritenuti alienabili e fissa il loro prezzo di alienazione, che non può essere inferiore al prezzo di acquisizione né superare di oltre il 10% il valore agricolo medio vigente nella zona per la coltura in essere, determinato come al precedente punto 2), lettera a);

3) individuano, fatti salvi i diritti di prelazione previsti dalle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie, tra quanti si sono proposti, le priorità di acquisizione nel rispetto dell'ordine di cui al precedente comma 1, e degli obiettivi del presente articolo;

4) predispongono i contratti tipo, stipulano convenzioni con i roganti e definiscono i criteri d'impegno (cauzioni e tempi) sia per i venditori che per gli acquirenti;

5) convocano le parti interessate e concordano con essi ed i roganti la data per la stipula degli atti di compravendita, cui partecipano anche per l'incasso dell'eccedenza del prezzo di compravendita, predeterminato come al precedente punto 2) e per la restituzione delle cauzioni incamerate con gli atti d'impegno;

6) acquisiscono le istanze di contributi e di finanziamenti; qualora i contributi e i finanziamenti risultino spettanti, trasmettono le istanze alla Regione Abruzzo - assessorato all'agricoltura - per la loro liquidazione; la Regione provvede con le disponibilità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla loro ricezione direttamente ai beneficiari nei modi indicati dagli stessi beneficiari nella relativa istanza;

7) possono acquistare direttamente tutti i terreni alienabili e privi di potenziali acquirenti, che se non rivenduti entro sei mesi dalla data del loro acquisto possono essere concessi in affitto o in appalto ad imprenditori agricoli della zona.

4. Per gli stessi obiettivi di cui al comma 1, successivamente:

a) i comuni seguitano con il proprio ufficio tecnico a recepire ed a trasmettere alle comunità montane di appartenenza istanze di alienazioni e acquisizioni di terreni;

b) le comunità montane danno seguito con le proprie strutture e con i criteri su esposti agli adempimenti loro affidati anche per l'alienazione a terzi di terreni resi alienabili successivamente dai comuni per gli obiettivi della presente legge.

5. Il maggiore incasso dall'alienazione rispetto all'acquisizione costituisce un fondo speciale per le comunità montane, da utilizzare per i pagamenti e gli incassi conseguenti alle operazioni immobiliari di cui al punto 7) della lettera b), del comma 3 della presente legge e per la realizzazione di infrastrutture intercomunali finalizzate agli obiettivi della stessa legge.

6. Qualora i terreni oggetto del presente articolo non vengono coltivati entro un anno dalla data di concessione dei contributi o nei dieci anni successivi alla stessa data siano alienati, divisi o sia modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dal beneficio, con il conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi legali».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 giugno 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

06R0489

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2006, n. 22.

Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della direttiva n. 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 37 del 7 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione del capitolo 4 (La gestione di particolari categorie di rifiuti) del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il «Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio»

1. Dopo il paragrafo 4.7.4. del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.4-bis costituito dall'allegato A alla presente legge, recante: «Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio» comprensivo del suballegato «Allegato I: Tab. 27 - Quadro generale degli obiettivi e delle azioni attivabili per l'attuazione del programma imballaggi».

Art. 2.

Integrazione del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario

1. Dopo il paragrafo 4.7.5. del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.5-bis costituito dall'allegato B alla presente legge, recante «Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della direttiva n. 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT» comprensivo dei suballegati «Allegato 1: Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti»; «Allegato 2: Linee guida contenenti prescrizioni per garantire la correttezza della gestione dei rifiuti contenenti PCB»; «Allegato 3: Linee di indirizzo per la prevenzione dei rischi ambientali e sanitari».

Art. 3.

Integrazione del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica

1. Dopo il paragrafo 4.7.5. del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.5-ter costituito dall'allegato C alla presente legge, recante «Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica» comprensivo dei suballegati «Allegato B: nota 8058/ADV/DI del 22 aprile 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»; «Allegato A: Nota 02371/ADV/D del 4 febbraio 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 giugno 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

06R0490

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00)	€ 380,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00)	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 1 1 1 8 *

€ 2,00